



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 19/01/2007**

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 1

Regolamento regionale n. 1/2004: "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L. 04/8/2006, n. 248, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2032 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**ARTICOLO 1**

Modifiche all'articolo 3 "Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture di vendita".

Al comma 2, lett. b) sono soppresse le parole "beni persona".

Al comma 2) Sono soppresse le lettere c) e d).

È aggiunto il seguente comma 9):

"Non è consentito l'insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a basso impatto".

## ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 17 "Procedure di monitoraggio e controllo".

Il comma 4 è sostituito dal presente comma:

"In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative, i tempi di attuazione, l'ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita, l'aggiunta del settore merceologico alimentare; il rispetto degli standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi; la regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte."

## ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 18 "Semplificazione per l'autorizzazione di grandi strutture di vendita".

Al comma 4) le parole "di un settore merceologico" sono sostituite dalle parole "del settore merceologico alimentare".

## ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 19 "Inserimento e ampliamento di settori merceologici"

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di medie e grandi strutture di vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l'inserimento del settore alimentare. L'inserimento e l'ampliamento dei settori merceologici non alimentari all'interno di medie e grandi strutture non alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei termini e con le modalità di cui al comma 13 dell'art. 8 della Legge Regionale 11/2003".

Al comma 3 è soppresso l'ultimo capoverso dalle parole "nei casi" alle parole "alla Regione".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA